

STATUTO

SS. MADONNA DELLA LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RODI GARGANICO FG VIA MAZZINI
SNC

Numero REA: FG - 257618

Codice fiscale: 03582920710

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

	allegato "A" - Rep. 40.428	
	Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato "B" al	
	D.P.R. 26.10.1972 n. 642 (e successive modifiche).	
	Statuto della "SS. Madonna della Libera Società Cooperativa	
	Sociale"	
	TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - costituzione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1,	
	lettera b), della legge 381/91, è costituita in conformità	
	con le vigenti disposizioni di legge e secondo i principi	
	mutualistici, la cooperativa sociale integrata a	
	responsabilità limitata denominata: "SS. Madonna della Libera	
	Società Cooperativa Sociale".	
	Art. 2 - sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Rodi Garganico.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo	
	statuto, anche in relazione agli scopi che si prefigge di	
	raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie,	
	filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre	
	località del territorio nazionale.	
	Art. 3 - durata	

	La Società ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilasessanta (31.12.2060), ma potrà essere prorogata,	
	anche prima della suddetta scadenza, o sciolta	
	anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non	
	potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i	
	mutui passivi eventualmente contratti.	
	Art. 4 - scopi ed oggetto	
	La Cooperativa - operando di preferenza mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità locale - ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso l'inserimento lavorativo nei seguenti settori:	
	a) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare;	
	b) artigianato;	
	c) ambiente e beni culturali;	
	d) salvaguardia del territorio;	
	e) commercio	
	f) attività integrate che riguardano due o più dei settori	
	sopraccitati;	
	g) servizi;	
	di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito	
	dalla legge 381/91 ed eventuali modificazioni ed	
	integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori	

	condizioni economiche, sociali e professionali per ciascuno	
	dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che,	
	versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti	
	esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione	
	delle loro dignità umana e sociale.	
	La cooperativa si riconosce in uno sviluppo economico che non	
	segua la logica del profitto ma sia rigorosamente incentrato	
	sulla persona umana, nel rispetto della giustizia e della	
	pace tra gli uomini, capace di combinare ed armonizzare	
	"l'etica imprenditoriale" e "l'etica sociale" e vede nel	
	lavoro organizzato secondo le regole di democrazia e	
	trasparenza, tipico delle cooperazione sociale, uno strumento	
	indispensabile nel proseguimento di tale sviluppo.	
	La cooperativa, nel definire gli scopi della propria	
	attività, pone la sua attenzione particolare alle esigenze	
	sociali quali:	
	- le esigenze dei diversamente abili, essendo particolarmente	
	attenta ai bisogni relazionali, di integrazione sociale e	
	lavorativa dei soggetti disabili, anche psichici, ed intende	
	fornire tutti i servizi idonei allo scopo di garantire una	
	pienezza di vita a ciascuno della propria condizione che non	
	può prescindere dall'integrazione del mondo del lavoro. Per	
	il disabile come tutte le persone è un diritto irrinunciabile	
	perché requisito fondamentale per la realizzazione di	
	ciascuno;	

	- le esigenze lavorative della categoria di soggetti	
	svantaggiati (art. 4 L. 381/91), come strumento d'inclusione	
	sociale e come mezzo di contrasto alla povertà;	
	- le esigenze di accoglienza degli stranieri e la loro	
	integrazione sociale e lavorativa nel rispetto delle diverse	
	culture, allo scopo di fornire gli strumenti necessari per un	
	orientamento vero, una vita "normale", tenendo in	
	considerazione le aspettative che da sempre accompagnano la	
	migrazione ed adoperandosi affinché il valore della	
	multiculturalità sia sempre più percepito come grande	
	ricchezza umana e sociale.	
	L'operato dei soci della cooperativa è incentrato allo	
	sviluppo integrale della persona umana e si rivolge non solo	
	esclusivamente al cittadino riconosciuto come tale, ma a	
	qualsiasi individuo che necessiti di un sostegno per il	
	proprio sviluppo sociale.	
	In relazione a quanto sopra, la Cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	
	- lavorazioni meccaniche agrarie, ivi compresi lavori di	
	manutenzione dei muri a secco;	
	- lavorazioni legate all'agricoltura in genere;	
	- agriturismo;	
	- valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di	
	guide turistiche;	

	- tutela dei beni ambientali, culturali e artistici, compresi	
	i servizi legati alla loro fruizione;	
	- industria agro-alimentare e zootecnica;	
	- attività finalizzate al commercio dei propri prodotti;	
	- servizi per campagne pubblicitarie: volantinaggio,	
	cartelloni, striscioni, pubblicità sonora;	
	- artigianato e restauro manufatti storici;	
	- manutenzioni civili ed industriali anche di carattere	
	edile, tinteggiatura stabili;	
	- manutenzione e posa in opere di segnaletica stradale;	
	- costruzione e manutenzione di impianti elettrici e	
	informatici;	
	- servizio di prevenzione e repressione degli incendi dei	
	boschi;	
	- bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di	
	derattizzazione e disinfestazione;	
	- pulizie civili, industriali e di strutture pubbliche in	
	genere;	
	- manutenzione e riparazione automezzi, macchine e mezzi per	
	l'agricoltura;	
	- installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in	
	genere, bonifica e rimboschimento;	
	- attività di raccolta differenziata, rottamazione e riciclo	
	materiali tecnologici e congegni nel settore informatico;	
	- gestione autorimesse e parcheggi pubblici e privati;	

	- facchinaggi vari e manovalanza in genere;	
	- attività di custodia e vigilanza su mobili ed immobili;	
	- gestione di canali pubblicitari privati;	
	- montaggi palchi e strutture per spettacoli e feste	
	pubbliche e private;	
	- servizio di cucina, mensa e ristorazione collettiva, per	
	enti pubblici e privati;	
	- servizio di catering;	
	- gestione di impianti, pubblici e privati;	
	- trasporto di persone, merci, valori e documenti, guida di	
	scuolabus;	
	- gestione sportelli informativi turistici e centri visite;	
	- gestione manifestazioni turistiche, animazione turistica,	
	organizzazione esposizioni, eventi culturali, fiere;	
	- servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta	
	differenziata dei rifiuti e del riciclaggio;	
	- pulizia degli arenili;	
	- ricerca, sperimentazione ed attuazione delle nuove	
	tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà:	
	- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, anche con il lavoro interinale (legge	
	196/97 e successive modificazioni e integrazioni);	
	- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	

	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi;	
	- concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o private ed a	
	licitazione o a trattativa privata;	
	- richiedere le autorizzazioni necessarie ed avvalersi di	
	tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;	
	nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e	
	non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale e costruire Associazione Temporanea d'Impresa;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	

	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative;	
	5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito dei soci, agli enti con cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	6) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali,	
	professionali, mutualistiche, ricreative e sportive con la	
	partecipazione ad organismi ed enti locali;	
	7) organizzare e gestire corsi di formazione professionale	
	destinati all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti	
	portatori di handicap o comunque "svantaggiati".	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 5 - numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena	

	capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. I	
	soci, di preferenza, dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività della cooperativa e la loro	
	responsabilità per le obbligazioni sociali sarà limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge.	
	I soci cooperatori presteranno la loro attività ricevendo un	
	compenso così come previsto dai contratti di lavoro.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita	
	l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della Società.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci	
	sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste	
	dall'art. 4 della legge 59/92.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci	
	volontari.	
	I soci volontari, che presteranno la loro attività	

	gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà,	
	saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il	
	loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Art. 6 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	disposizione dello statuto che conferisce a questo organo i	
	poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a	
	sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in	
	tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio,	
	ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale	

	assunzione di cariche sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il	
	periodo minimo di permanenza nella Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti	
	interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della	
	domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende	
	respinta.	
	Art. 7 - adempimento nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota	
	sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	
	sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento	
	dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione ovvero	
	secondo le diverse modalità stabilite dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	
	Art. 8 - obblighi dei soci	

	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali	
	regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso	
	assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il	
	socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non	
	si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di	
	lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura	

	dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non	
	abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la	
	Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di	
	conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del	
	socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo	
	il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella	
	Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.	
	Art. 10 - esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 9;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	

	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art. 1455 cod. civ.;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in	
	regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un	
	mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza	
	nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status	
	connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di	
	Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un	
	Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.	
	Art. 11 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del	
	cod. civ., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del	
	presente statuto per il rimborso della quota sociale.	
	Art. 12 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari	

	del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore	
	nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai	
	sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita,	
	della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	
	dalla scadenza dei sei mesi suddetti.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel	
	termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per	
	due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei	
	limiti della quota sottoscritta e non versata, per le	
	obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la	
	cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio	
	defunto.	
	TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

	Art. 13 - patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal Capitale Sociale, che é variabile ed é formato da un	
	numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di	
	ciascuna non inferiore né superiore ai limiti minimo e	
	massimo stabiliti dalla legge, nonchè da azioni nominative	
	trasferibili riservate ai soci sovventori, da destinare alla	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi	
	netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri	
	e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi,	
	educazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto	
	a favore della Società.	
	Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i	
	soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	

	delle quote da ognuno di essi sottoscritte.	
	Art. 14 - cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
	soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla	
	legge per i soci sovventori.	
	Art. 15 - esercizio sociale	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Art. 16 - bilancio annuale - ristorni	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri	
	amministrativi di oculata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli	
	accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili	
	ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti	
	che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed	
	integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni	
	tributarie.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	

	ordinaria;	
	b) una quota, pari al 3% (tre per cento), ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione o nella misura fissata dalla legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge	
	59/92;	
	d) ad eventuale dividendo ai soci, nella misura stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà	
	superare, in alcun caso, il limite stabilito dalla legge per	
	il riconoscimento dei requisiti mutualistici (attualmente	
	pari alla misura massima degli interessi spettanti ai	
	detentori dei Buoni postali fruttiferi), aumentata di punti	
	2,50 (due virgola cinquanta), ragguagliata al capitale	
	effettivamente versato;	
	e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata	
	al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi	
	art. 4 legge 59/92;	
	f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva	
	straordinaria indivisibile anche ai sensi della Legge 904/77,	
	art. 12.	
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:	
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui	
	alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente	
	deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla	

	lettera b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale	
	e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a	
	riserva ordinaria o a riserve straordinarie.	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione	
	alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche	
	svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto	
	economico del bilancio da presentare all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri:	
	- liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	- aumento gratuito di capitale sociale.	
	TITOLO IV: ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale o Revisore contabile, se nominati.	

	A) ASSEMBLEA	
	Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal	
	Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori	
	dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio	
	italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in	
	conformità della legge e del presente statuto, vincolano	
	tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo	
	richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 cod. civ.,	
	potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre	
	convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione	
	lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta	
	richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino	
	almeno un quinto (1/5) dei voti spettanti a tutti i soci,	
	oppure dal Collegio Sindacale o Revisore contabile, se	
	nominati.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	

	straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da	
	consegnarsi o spediti ad ogni socio e da affiggersi nei	
	locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per	
	l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci	
	con le modalità sopraindicate almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità previste, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	per delega tutti i soci, gli Amministratori ed i Sindaci	
	Effettivi, se nominati.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a	
	quello fissato per la prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in	
	aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci	
	l'avviso di convocazione.	
	Art. 19 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	

	b) nominare gli amministratori, i sindaci o il revisore	
	contabile e determinarne l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di	
	partecipazione dei soci; in materia di istituzione del	
	prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonchè sulle	
	modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti	
	plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto	
	in merito dalla Legge 59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Art. 20 - assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per	
	deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 21 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano	
	in regola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un'altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può	
	rappresentare al massimo altri due soci.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salva diversa modalità deliberata	
	dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. Dovrà	
	procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da	
	tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati.	
	Le elezioni delle cariche sociali, comprese quelle del	
	presidente e del vicepresidente saranno fatte a maggioranza	
	relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata	
	dall'Assemblea stessa.	

	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra	
	non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando	
	il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Art. 22 - validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega,	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul	
	trasferimento della sede sociale in altre località del	
	territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato,	
	tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più	
	uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 23 - composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti	

	dall'Assemblea che ne determina il numero.	
	I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In	
	ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve	
	essere costituita da soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il	
	Presidente e il Vice Presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare	
	Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro	
	socio o una persona estranea alla Società.	
	Art. 24 - durata in carica	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al	
	momento della nomina e sono rieleggibili.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi	
	l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro	
	concessi gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 25 - convocazione - deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene	
	necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali	
	sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.	

	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti	
	almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente	
	interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi	
	dal partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione	
	della proposta.	
	Art. 26 poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, in conformità delle	
	leggi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci e le relative relazioni di	
	accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2	
	legge 59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	

	sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 28;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o	
	consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra	
	l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle	
	liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o	
	amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione;	
	concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere	
	obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici;	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	

	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al	
	Presidente oppure ad uno o più dei suoi membri.	
	Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	ed al Presidente del Collegio Sindacale.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio	
	decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per	
	qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a	
	manicare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati	
	dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 cod.	
	civ..	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto solo momento in cui il Consiglio di	
	Amministrazione è ricostituito.	
	Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e	
	in giudizio e può compiere tutti gli atti che ritenga utili	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del	

	Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da	
	pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia	
	l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria	
	quietanza. Potrà inoltre nominare e revocare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la	
	Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 29 - composizione, durata	
	Qualora le normative di legge ne rendano necessaria la	
	costituzione, il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci	
	dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del	
	Collegio stesso.	
	I sindaci devono avere i requisiti previsti dalla legge,	
	durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso	
	delle spese sostenute per conto e nell'interesse della	

	Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi	
	diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato	
	prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della	
	carica.	
	Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione	
	della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello	
	statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la	
	regolare tenuta dei libri sociali.	
	I Sindaci devono anche:	
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società	
	ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del	
	Comitato Esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli	
	amministratori.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.	

	Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Art. 31 - revisore contabile	
	Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., l'assemblea dei soci	
	può nominare un revisore, al quale è demandato il controllo	
	contabile della società.	
	Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - clausola compromissoria	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero	
	tra i Soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato, su istanza della parte più diligente, dalla Camera	
	Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Foggia.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto.	
	Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Art. 33 - regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	

	dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i	
	criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi	
	per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del	
	precedente art. 26.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali,	
	sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e	
	corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 34 - scioglimento della Società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i	
	soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	59/92.	
	Art. 35 - requisiti mutualistici ex art. 26 D.L.C.P.S. 1577/47	
	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti	
	tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:	
	a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla	

	remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale	
	effettivamente versato (art. 16);	
	b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante	
	la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);	
	c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del	
	patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art.	
	33).	
	Art. 36 - disposizioni finali	
	Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità	
	come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 1577/47 e	
	successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno	
	essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni	
	apportate da future leggi e devono essere di fatto sempre	
	osservate.	
	Articolo 37 - richiamo alla disciplina delle società a	
	responsabilità limitata	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le norme previste nel Titolo VI del codice civile, le leggi	
	speciali che eventualmente disciplinano le società	
	cooperative. Per quanto ancora non previsto, trovano	
	applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	FIRMATO: MARCO SCIARRA - ANTONIA SILVESTRI - MARIA CARMELA	
	ANTONIA LA TORRE - VENTRELLA DAMIANO - D'ERRICO NAZARIO -	
	CONTURSI ANGELO - DE FELICE ROCCO - D'AVOLIO MARIO - DEL	